STATUTO CLUB CAMPEGGIATORI NINO D'ONGHIA - Taranto
ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI TURISTICI ITINERANTI

Art.1 – **Costituzione**

a) E' costituita in Taranto l'Associazione Campeggiatori Turistici itineranti, denominata "**CLUB CAMPEGGIATORI NINO D'ONGHIA - Taranto**" (C.C.N.D.- TA);
b) l'Associazione è apolitica, apartitica, non ha fini di lucro e si prefigge di promuovere e contribuire alla diffusione della pratica campeggistica quale attività sociale di turismo itinerante all'aria aperta, nel doveroso rispetto della natura e dell'ambiente;
c) non potrà svolgere prevalente attività commerciale nel quadro del disposto dell'Art. 111, comma 4° "quinquies" del DPR 22.12.1986 n° 917. .
d) ha sede legale nella città di Taranto e può costituire uffici in altri centri della provincia per le proprie attività;
e) ha un suo logo che costituisce anche il distintivo sociale;
f) ha una durata indeterminata.

Art. 2 - **Scopi**

L'Associazione opera sul territorio nazionale ed internazionale attraverso le seguenti finalità :

a) cura gli interessi generali dei soci e connessa attività campeggistica svolta con qualunque mezzo (autocaravan, caravan, tenda, carrello-tenda, sacco a pelo), fornendo loro una adeguata assistenza turistica e tecnica, nella reciprocarietà di scambi;
b) promuove e diffonde la vita di campeggio quale attività di turismo sportivo e sociale attraverso riunioni, manifestazioni, conferenze ed altre iniziative ricreazionali tendenti ad informare i propri associati e gli amanti del pleinair;
c) organizza raduni, viaggi, escursioni, gite e attività sportive connesse con l'attività campeggistica;
d) provvede ad informare i soci e divulgare le proprie iniziative sociali e campeggistiche nazionali ed internazionali, anche attraverso un proprio notiziario sociale, riviste del settore e/o altri mezzi di informazione;
e) si adopera per gestire in proprio parchi da destinarsi a campeggio, aree di sosta, agriturismo e/o di acquisire terreni idonei a tal fine, da ottenere in locazione, proprietà o concessione, senza perseguire alcun scopo di lucro;
f) collabora con altre Associazioni ed Organismi Federali del settore per il conseguimento degli scopi statutari;
g) collabora con gli Enti regionali, provinciali, comunali e territoriali competenti, con le Aziende di Soggiorno e le Pro Loco, per una politica di promozione, programmazione e sviluppo del turismo ed, in particolare, del campeggio, in tutte le sue forme e manifestazioni;
h) promuove, programma, organizza e gestisce convegni, seminari, conferenze, ricerche, indagini e corsi di formazione turistica del settore;
i) persegue finalità turistico-culturali collaborando alla valorizzazione del territorio con Istituti, Enti e Privati attraverso manifestazioni, mostre, esposizioni per la conoscenza e divulgazione del folklore, delle tradizioni, dell'arte, della cultura e dei costumi sia a livello regionale che nazionale;
j) acquisisce la piena disponibilità di beni mobili ed immobili, costituenti il suo patrimonio, di cui sia diventato proprietaria per acquisto, lasciti o donazioni svolge qualsiasi altra attività connessa e assimilabile alle attività sopra citate anche se non espressamente elencate.

Art. 3 – **Rapporti con la Confedercampeggio**

a) L'Associazione si impegna ad osservare le direttive e le norme dello Statuto e Regolamento Generale Confedercampeggio (riconosciuta quale Ente Morale con D.P.R. in data 11 giugno 1963 n° 1000), alla quale intende chiedere di diventarne membro.
b) I soci iscritti all'Associazione sono anche soci della Confedercampeggio ed hanno diritto alle prestazioni fornite da questa , direttamente o attraverso le Federazioni Regionali.

Art. 4 - **Soci**

a) Possono diventare soci tutte le persone che amano praticare ogni forma di vita sociale campeggistica e vivere all'aria aperta;
b) Per assumere la qualità di socio, occorre possibilmente essere segnalati da altro socio e produrre comunque domanda scritta, sull'accoglimento della quale, valutati i requisiti, si esprime insindacabilmente il Consiglio Direttivo, senza obbligo di motivare l'eventuale parere sfavorevole; contro la decisione che respinge la domanda è ammesso il ricorso dell'interessato al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento;
c) All'accoglimento della domanda il neo socio è tenuto a versare l'importo stabilito per la quota sociale di iscrizione riferita all'anno in corso;
d) I soci possono essere :
   - Ordinari : coloro che, accolta la domanda di iscrizione, sono ammessi a farne parte, ne accettano lo statuto ed il Regolamento e devono essere sempre in regola con la quota sociale;
   - Giovani : coloro che sono intestatari di tessera Confederale in età compresa fra i 14 e 28 anni (riferita al 30 novembre); hanno diritto al voto se maggiorenni;
   - Familiari : coloro che fanno parte dell stesso nucleo familiare del socio ordinario e/o con lui stabilmente conviventi
e) Possono essere ammessi come soci sostenitori Enti, Associazioni e Società regolarmente costituite; la relativa tessera sociale sarà intestata impersonalmente all'Ente, Associazione e Società ammessa, che si intenderà rappresentata dal suo rispettivo rappresentante legale o da persona delegata;
f) La qualità di socio si perde:
   - per dimissioni scritte,
   - per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea generale,
   - per morosità (è ammessa la sanatoria entro i sei mesi successivi alla scadenza),
   - per morte.

   Contro la decisione di radiazione il socio può ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei Probiviri;
g) il socio ha il dovere morale di operare senza mancare all'onore istituzionale; è tenuto ad osservare lo Statuto ed il Regolamento; gode di tutti i privilegi derivanti dalla sua appartenenza al sodalizio.

Art. 5 – **Organi Sociali**

Gli Organi dell'Associazione sono :
a) l'Assemblea dei Soci,
b) il Consiglio Direttivo,
c) il Presidente,
d) il Collegio dei Revisori,
e) il Collegio dei Probiviri.

Art. 6 – **Assemblea dei soci**

a) L'Assemblea dei soci é l'organismo fondamentale che esprime la volontà sociale ed è costituita da tutti i soci maggiorenni di cui all'art. 4/d-e; è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno dal Presidente del Club, ma può essere convocata, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, da:
   - almeno un decimo dei soci iscritti alla data stessa di convocazione;
   - il Consiglio Direttivo.
b) La data e luogo di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e l'ordine del giorno debbono essere comunicati ai soci almeno 15 giorni prima a mezzo posta, e-mail, sms o pubblicazione sul notiziario sociale.
c) L'assemblea dei soci, ordinaria o straordinaria, é validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei soci (50% +1) aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei votanti. In seconda convocazione é validamente costituita dopo un'ora dalla prima convocazione qualunque sia il numero dei presenti, e delibera con la maggioranza degli stessi votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.
d) Per accertare la validità di tutte le operazioni l'Assemblea elegge seduta stante la Commissione Verifica Poteri fra tre soci disponibili.
e) Prima di dare seguito all'ordine del giorno, l'Assemblea elegge per alzata di mano il proprio Presidente e questi nomina il Segretario.
f) Hanno diritto di parola, di partecipazione e di voto i soci di cui all'art. 4/d-e.
g) L'Assemblea elegge ogni tre anni a scrutinio segreto:
   - il Presidente del Club;
   - i componenti del Collegio dei Revisori;
   - i componenti del Collegio dei Probiviri;
   - i delegati all'Assemblea Confederale.
h) L'Assemblea ordinaria annuale é convocata entro il mese di marzo dal Presidente dei Club che ne fissa la data e l'ora di inizio, il luogo e l'ordine del giorno per:
   - esaminare l'andamento dell'attività sociale, .
   - formulare gli indirizzi programmatici,
   - stabilire le quote di iscrizione e quella associativa, per l'anno successivo, su proposta del Consiglio Direttivo,
   - approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente e preventivo per l'anno corrente, predisposti dal Consiglio Direttivo,
   - deliberare su altri argomenti messi all'Ordine del Giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo e su richiesta di almeno un quinto dei componenti l'Assemblea, purché inerenti al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 7 – **Assemblea straordinaria dei soci**

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria con stesse modalità di quella ordinaria, per deliberare:
a) sulle proposte del Consiglio Direttivo ,
b) sulle modifiche dello Statuto Sociale,
c) sulla fusione e trasformazione dell'Associazione,
d) sugli argomenti richiesti, per iscritto, da un terzo dei soci aventi diritto a voto,
e) sullo scioglimento anticipato dell'Associazione,
f) sulla nomina ed i poteri dei liquidatori.

Art. 8 – **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto da un minimo di cinque membri ed un massimo di nove, compreso il Presidente, eletto dall'Assemblea, che provvede a scegliere gli altri componenti a cui attribuire le varie deleghe e che diventano quindi Consiglieri.
Il Consigliere che accetta a ricoprire una carica sociale è tenuto a farlo gratuitamente; qualora si assenti ingiustificatamente per tre volte consecutive dalle riunioni cui è tenuto a partecipare, è dichiarato decaduto da detta carica sociale.
In particolare il Consiglio Direttivo:

a) predispone, adotta e modifica lo statuto ed il regolamento interno per la disciplina della vita dell'Associazione;
b) istituisce particolari commissioni di lavoro, di studio e ne nomina i componenti;
c) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'Associazione nei limiti del presente Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
d) attua e rende operanti, nell'ambito della propria sfera di competenza, le deliberazioni della Confedercampeggio, relazionando sull'attività svolta;
e) si riunisce su invito del Presidente del Club almeno una volta ogni mese e per la validità della riunione occorre la maggioranza dei componenti;
f) detiene, conserva ed aggiorna i seguenti documenti:
   - il libro dei soci;
   - il registro dei verbali dell'Assemblea, redatti dal segretario della stessa;
   - il registro dei verbali del Consiglio Direttivo;
   - il registro dei verbali del Collegio dei Probiviri, redatti da un suo componente;
   - il registro dei verbali del Collegio dei Revisori dei conti, redatti da un suo componente;
g) alle riunioni dei Consiglio Direttivo possono anche intervenire per consulenza, su specifico invito, i Presidenti (o loro delegati) dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti ;
h) il Segretario del Club redige i verbali del Consiglio Direttivo, gestisce l'archivio e la corrispondenza, aggiorna il registro dei soci, cura il tesseramento;
i) il Tesoriere cura le entrate e le spese, compila i bilanci, ha la custodia e la responsabilità della cassa, custodisce la rendicontazione contabile ed esegue i versamenti su mandato del Presidente
j) viene dichiarato decaduto per le seguenti motivazioni:
   - dimissioni irrevocabili del Presidente;
   - dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo;
   - su richiesta del 50% più 1 dei soci aventi diritto al voto, in conseguenza di gravi inadempienze dello stesso C.D.

Art. 9 - **Il Presidente**

a) Il Presidente nomina il Vice Presidente e i membri del Consiglio Direttivo;
b) è il legale rappresentante dell'Associazione; può compiere tutti gli atti non riservati espressamente ad altri Organi Sociali; si intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari;
c) egli è pertanto autorizzato a riscuotere da Pubblica Amministrazione, da banche e da privati somme qualunque ne sia l'ammontare e le cause, rilasciandone quietanza liberatoria; ha anche la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive; può nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria. Può anche effettuare compromessi e transazioni;
d) in assenza del Presidente i poteri sono esercitati dal Vice Presidente;
e) il Presidente, per esigenze di servizio, può conferire deleghe per particolari mansioni ad un componente del Consiglio Direttivo.

Art. 10 – **Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori è composto da tre revisori effettivi e due supplenti, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci.
Dura in carica come il Consiglio Direttivo e ciascun componente può essere rieletto. Nel loro seno, i componenti, nominano un Presidente del collegio.
Il Collegio dei Revisori effettua il controllo e la verifica della contabilità generale dell'Associazione.
Le sue funzioni sono regolate dal regolamento interno e, per quanto da questo non previsto, dalle norme del codice civile sui sindaci.

Art. 11 – **Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e due supplenti eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci.
Dura in carica come il Consiglio Direttivo e ciascun componente può essere rieletto. Nel loro seno, i componenti, nominano un Presidente del collegio.
Per la eleggibilità e per il funzionamento del Collegio valgono le norme del regolamento interno. .
Il collegio dei Probiviri dirime e decide le controversie fra i soci e quelle fra il Consiglio
Direttivo ed i soci, nell'ambito delle attività sociali.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono impugnabili presso il Collegio dei Probiviri della Federazione Regionale, entro trenta giorni dalla comunicazione; le decisioni di quest'ultima sono inappellabili.

Art. 12 - **Patrimonio**

Il patrimonio è costituito da beni mobili ed immobili di cui l'Associazione diventa proprietaria per acquisti, lasciti, donazioni e tutti gli altri valori di cui si abbia piena disponibilità, a pieno titolo

Art. 13 - **Entrate**

Le rendite patrimoniali, le quote sociali annuali, i contributi ed i proventi comunque derivanti dall'esercizio delle varie attività sociali costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini dell'Associazione, in base ai predisposti bilanci preventivi.
I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati su conto corrente postale o presso uno o più Istituti di Credito ed i conti sono intestati al nome dell'Associazione. I documenti necessari per i prelevamenti sono firmati dal Presidente.

Art. 14 - **Bilanci**

I bilanci preventivi e consuntivi, redatti dal Esoriere, sono presentati dal Consiglio Direttivo al Collegio dei Revisori e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di marzo dell'anno successivo.
Il bilancio e gli allegati documenti devono essere custoditi per anni 10 (dieci).

Art. 15 – **Regolamento Interno**

a) Per quanto non previsto nello Statuto e nel Regolamento Generale della Confedercampeggio, purché non in contrasto con questi, il Consiglio Direttivo predispone un Regolamento Interno per la disciplina della vita dell'Associazione e quelli eventualmente richiesti per lo svolgimento dei servizi e provvede alle loro eventuali modifiche.
b) Il Regolamento Interno, approvato dall'Assemblea dei Soci, deve essere portato a conoscenza della Federazione Regionale (se vi aderisce); entro trenta giorni dalla comunicazione, la Federazione Regionale deve far pervenire eventuali osservazioni all'Associazione.

Art. 16 – **Modifiche Statuto e Regolamento**

a) Il presente Statuto può essere modificato su proposta dell'Assemblea, inviata al Presidente; in tale caso il Presidente iscrive la richiesta all'ordine del giorno della prima Assemblea utile;
b) l'Assemblea, convocata in seduta straordinaria, si riunisce e delibera, alla presenza di almeno i ¾ dei suoi componenti, a maggioranza dei presenti;
c) il Regolamento interno può essere modificato dall'Assemblea con le modalità di cui sopra, su proposta del Consiglio direttivo, o su richiesta di almeno i 2/3 dei soci, inviata al Presidente.

Art. 17 – **Scioglimento dell'Associazione**

a) L'Assemblea dei Soci, con la partecipazione di almeno tre quarti (3/4) dei componenti e con deliberazione di tre quarti (3/4) dei presenti, può deliberare lo scioglimento dell'Associazione, provvedendo alla nomina del o dei liquidatori e indicando la destinazione da darsi al patrimonio;
b) i revisori in carica al momento della messa in liquidazione esercitano le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative;
c) l'ordine del giorno dell'Assemblea contenente la proposta di scioglimento dell'Associazione deve essere portata a conoscenza della Confederazione Italiana Campeggiatori e della Federazione Regionale almeno trenta giorni prima della data stabilita dall'Assemblea dei Soci;
d) è' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, 'salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Si fa obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in corso di scioglimento per qualsiasi causa, ad una o più associazioni con finalità analoghe individuate dall'assemblea.

Taranto li, 09/03/2009